

SCUOLA PRIMARIA

Obbligo scolastico e anticipi

Il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 59/04 è stato modificato, ripristinando il termine del 31 dicembre entro il quale deve essere compiuta l'età necessaria per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, termine che era stato anticipato al 31 agosto. Sono iscritti alla scuola primaria, pertanto, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

Le classi prime formate per l'a.s. 2009/10 funzioneranno secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; e' previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'a.s. 2009/10, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie. In particolare il Regolamento prescrive all'articolo 4, comma 4, che esse funzionino secondo i seguenti modelli:

- a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza presenze;
- b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/04, senza presenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/09;
- c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza presenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) sono, come vedremo, quelli presi in considerazione anche per la determinazione degli organici.

Formazione della classi

Con l'entrata in vigore dei ddPPRR 81/09 e 89/09 trovano definitiva legittimazione le disposizioni già emanate dal MIUR, con la circolare 38 del 2 aprile 2009, per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria, che avvengono secondo i seguenti principi generali:

- ✓ le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;
- ✓ il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento;
- ✓ nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione;

- ✓ nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

Organico a.s. 2009/10

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla prima e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale e preciso, ha comportato l'istituzione, per la prima volta, nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il computo dei quali, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2009/10.

E' stato, altresì, precisato che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa).

Tempo pieno

Come previsto dal Regolamento sul primo ciclo, a livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/09.

Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi.

Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti.

Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

La circolare 63 ha precisato che le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Lingua straniera

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati.

Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.

I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali.

Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

Docente unico o prevalente?

Il Regolamento sul primo ciclo ha introdotto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 137/2008, la figura del *"maestro unico"*. La discussione sulla sua possibile inderogabilità (cioè sulla necessità per le scuole di adeguarsi a tale modello) ha trovato una risposta chiara nella delibera con la quale la Corte dei conti ha posto il visto di registrazione al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato approvato il regolamento.

La Corte dei Conti, infatti, ha registrato, con deliberazione depositata il 2 luglio scorso, il regolamento relativo all'ordinamento del primo ciclo di istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009 (dPR 20marzo 2009, n. 89).

Tale deliberazione conteneva, fra l'altro, un rilievo secondo il quale il provvedimento, imponendo il maestro unico come modello da adottare, confliggeva con quanto prescritto dal dPR 275/99 circa la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica.

Dalle giustificazioni con cui il MIUR risponde a tale rilievo, emerge una importante indicazione, che conferma la tesi sempre sostenuta dalla CISL Scuola: l'Amministrazione infatti afferma che **«il modello del docente unico viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica»**.

In sostanza – conclude l'Amministrazione nella risposta al rilievo – l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione.

Il modello in questione, quindi, potrà essere *"prevalente"* ma certo non può risultare *"unico"*, a fronte della libertà delle scuole di esercitare la propria autonomia, garantita anche in sede costituzionale.

In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, le nuove norme prevedono la costituzione di posti orario, anche per le attività di sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

La soppressione delle compresenze

La scelta del Regolamento di prevedere la soppressione delle compresenze anche nell'ambito dei modelli organizzativi delle classi successive alle prime pone degli ovvi problemi di natura didattica.

A tal proposito è necessario precisare che le ore di compresenza sopresse **NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI (EVENTO OCCASIONALE E NON PROGRAMMABILE)** ma per assicurare, appunto, il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e successivamente per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Pertanto le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e attività curricolari.

Indicazioni per il curricolo

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'a.s. 2009/10, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

Valutazione degli apprendimenti

Il regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, è stato pubblicato nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 (dPR 22 giugno 2009, n. 122), ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento dispone, per quanto riguarda la scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137/08, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del dPR 8 marzo 1999, n. 275.

Il regolamento dispone che l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, senza fare alcuna distinzione tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Ma nella scuola primaria non esiste – come specificato dallo stesso regolamento – un organo deliberante in materia che effettui uno scrutinio: è, quindi, evidente che la norma in questione prevede un adempimento che nella scuola primaria non può essere attuato.

In ogni caso il decreto-legge 137 dispone all'articolo 3, comma 1-bis, che nella scuola primaria *i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Anche questa disposizione è indifferenziata e propone per la scuola primaria le stesse perplessità applicative appena evidenziate.

Anche per questo ordine di scuola l'articolo 8 del regolamento prevede la certificazione delle competenze, come disposto dall'art. 3 della legge 169/2008, richiamando l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 59 del 2004.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137 ed a quelle del regolamento.

In assenza di tale decreto, non resterebbe che quanto indicato con le norme transitorie che lasciano attualmente alle Istituzioni Scolastiche di disporre *“in modo autonomo forme e modalità della certificazione”*.

E' evidente la necessità di una modalità certificativa delle competenze tale da garantire omogeneità sul territorio nazionale. In ogni caso, è legittimo continuare a chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo Addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

L'adozione dei libri di testo

E' questo un adempimento già definito, pertanto ci limitiamo a ricordare che la sua regolamentazione è contenuta nella circolare n. 16 del 10 febbraio 2009, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 137/08, convertito, con modificazioni, dalla legge 169/09.

Come è noto, l'articolo 5 del decreto-legge 137/08 ha dettato nuove regole per l'adozione dei libri di testo, stabilendo, in particolare, che i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.

L'adozione dei libri di testo deve avvenire nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di vigilare affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I vincoli introdotti hanno provocato notevoli perplessità applicative circa le modalità operative, in particolare con riferimento all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria. Sarà quindi necessario che il MIUR chiarisca se il vincolo quinquennale debba riferirsi ai singoli corsi che si avviano con l'anno scolastico 2009/2010 ovvero, come taluni ipotizzano a tutte le classi prime che si formeranno nei prossimi cinque anni.

Riteniamo, comunque, che l'imposizione di tale vincolo nell'ambito della scuola Primaria abbia una scarsa utilità, dal momento che i libri di testo sono forniti gratuitamente alle famiglie e che, per la loro natura (si tratta per lo più di strumenti operativi che si "consumano" nel corso dell'anno scolastico), non risultano adatti per un "effettivo" riuso.

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Questo principio è stato ed è tuttora oggetto di controversia in sede giurisdizionale: il TAR del Lazio è intervenuto con propria sentenza (n. 7528 del 24 luglio 2009), impugnata in appello dal MIUR. In data 25 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare promossa dal MIUR, che chiedeva la sospensione di detta sentenza.

La pronuncia di merito non è ad oggi intervenuta, ma nel frattempo lo stesso Consiglio di Stato ha già anticipato in qualche modo il proprio orientamento, affermando che il solo mutamento di componenti del corpo docente non configura necessariamente una delle "specifiche e motivate esigenze" che consentono di derogare alle regole sancite per le adozioni dei testi. Non resta quindi che attendere la conclusione dell'iter giurisdizionale, terminato il quale il MIUR dovrà integrare, in tempi utili per le operazioni dell'anno scolastico 2010/11 (ovviamente riferite al quinquennio o al sessennio), le proprie disposizioni onde tener conto dei pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato.

Adempimenti del collegio dei docenti

In una situazione resa problematica dai numerosi cambiamenti intervenuti, sarà compito del Collegio dei docenti definire, in quest'anno, criteri di salvaguardia e tutela della qualità dell'azione didattica, come:

- ✓ garantire la continuità nelle classi successive;
- ✓ evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni;
- ✓ attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi (art. 6 del dPR 275/99);
- ✓ individuare specifiche competenze dei docenti per l'attivazione di laboratori;
- ✓ attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari.